



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LANZILLOTTA e SUSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2014

Norme in materia di autorizzazione per mostre ed esposizioni

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede, con riferimento al prestito per mostre ed esposizioni di beni culturali appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, che la relativa richiesta di autorizzazione sia presentata al Ministero per i beni e le attività culturali «almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione», con l'indicazione del responsabile della custodia delle opere in prestito.

La stessa norma non prevede, però, alcun termine entro il quale debba essere rilasciata la predetta autorizzazione, rinviando ad un decreto ministeriale - non ancora emanato - i criteri, le procedure e le modalità di rilascio. Ciò crea, all'evidenza, serie difficoltà a tutti coloro che intendono allestire manifestazioni aventi ad oggetto beni di questo genere, che, a causa della descritta situazione, possono vedersi rifiutata la loro richiesta di prestito dell'opera senza avere il tempo per provvedere diversamente, con effetti chiara-

mente negativi sull'offerta culturale del nostro Paese.

Altrettanto negativo è il fatto che la tardiva risposta pone in molti casi gli organizzatori di mostre nella situazione di non poter provvedere per tempo alla distribuzione di materiale pubblicitario e di quant'altro occorra per approntare una adeguata campagna pubblicitaria che dia risalto all'evento, quando l'incertezza sulla disponibilità delle opere richieste non ponga addirittura in dubbio l'effettuazione delle stesse esposizioni programmate (che non possono, all'evidenza, essere organizzate in pochi giorni).

Il presente disegno di legge - composto da un unico articolo - fissa pertanto un termine congruo entro il quale il Ministero per i beni e le attività culturali deve pronunciarsi sulla descritta richiesta di autorizzazione, con ciò rispondendo all'esigenza, da un lato, di facilitare l'allestimento di mostre ed esposizioni dei beni succitati e, dall'altro, di garantire ai nostri cittadini un'offerta culturale adeguata alla storia dell'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 48 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Sulla richiesta, il Ministero si pronuncia entro trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di mancata pronuncia entro il predetto termine l'autorizzazione si intende concessa».

